



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

AMBIENTE – ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE

Servizio di gestione biennale dell'impianto di
depurazione acque reflue di Marina di Ragusa.
Periodo 04/11/10 – 03/11/12

IMPORTO COMPLESSIVO € 454.000,00

TAV. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RAGUSA, lì

I TECNICI

Ing. Giuseppe Piccitto

Geom. Piero Cassarino

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Ing. Giulio Lettica

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della gestione biennale dietro corrispettivo " a corpo " comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le somministrazioni occorrenti per la corretta gestione dell'impianto di depurazione sito in C/da Palazzo per il trattamento delle acque reflue proveniente dalla frazione di Marina di Ragusa, e dell'impianto di sollevamento sito sul Lungomare A. Doria, il tutto secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell'allegata documentazione. Le prestazioni, sinteticamente sopraindicate, dovranno essere effettuate in conformità a quanto riportato nel presente Capitolato speciale, nel Capitolato degli Oneri di cui al Bando di Gara e nella documentazione predisposta dall'Amministrazione.

Essendo il corrispettivo dell'appalto previsto "a corpo" tutto compreso, il gestore è tenuto, dietro corresponsione del prezzo contrattuale, a rendere le prestazioni in conformità alle specifiche contrattuali, ai documenti tutti di contratto, alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato degli Oneri, agli ordini impartiti dalla Direzione dell'Ente a termine di Regolamento, senza avere null'altro a pretendere che non sia previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e a quale sia l'effettiva consistenza delle prestazioni eseguite, delle eventuali forniture e degli oneri incontrati per dare complete le prestazioni contrattuali.

Art. 2

DEFINIZIONI

Con la dizione Impresa, ovvero aggiudicatario, ovvero gestore, s'intenderà sia la singola Impresa sia il Raggruppamento di Imprese associate a norma di legge.

Per Ente appaltante, o più semplicemente Ente, o Committenza, o Amministrazione, o Comune di Ragusa.

Per Direzione Gestione è la persona, anche nell'ambito del Comune a cui l'ente affida la sorveglianza della gestione.

Per Capitolato Generale di Appalto, il C.G.A. per Opere Pubbliche per quanto applicabile.

Art. 3

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto della gestione è fissata in anni due dalla data di consegna dell'impianto da parte dell'Ente Appaltante all'Impresa Appaltatrice.

L'E.A. ha facoltà di ordinare, oltre il periodo contrattuale, successivi periodi di gestione in proroga per casi di motivata necessità.

Art. 4

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo delle prestazioni e delle somministrazioni per la gestione biennale è stabilito "a corpo" in € 369.703,08 (Euro trecentosessantanovemilasettecentotre/08) di cui € 362.703,08 a base d'asta ed € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'Impresa dichiara di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha offerto il ribasso sul prezzo di appalto ritenendo questo adeguato sotto ogni aspetto, nonché remunerativo di ogni onere e comunque necessario per dare le prestazioni gestionali in oggetto. Nel predetto importo è compreso quindi compensato ogni onere attinente le prestazioni da dare, nonché l'utile e le spese generali dell'impresa, restando a carico del Gestore anche ogni altra spesa connessa con gli oneri e gli obblighi diversi a proprio carico di cui appresso.

Art. 5

DOMICILIO DEL GESTORE

L'Impresa aggiudicataria, deve, nel contratto d'appalto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza della gestione appaltante. Il domicilio è eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o ditta legalmente riconosciuta.

Art. 6

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni comprese nella gestione risultano dagli elaborati tecnico-amministrativi allegati al contratto.

Sommariamente possono riassumersi come appresso:

- 1) Prestazioni di personale per garantire il controllo ed il regolare funzionamento di tutte le componenti dell'impianto in maniera continuativa;
- 2) Prestazioni di personale per interventi urgenti e straordinari;
- 3) Manutenzione ordinaria delle apparecchiature, ivi compresa la fornitura di materiale di consumo come lubrificanti, grassi e minuterie in genere;
- 4) Misure per il controllo del processo e deodorizzazione nel periodo estivo;

- 5) Smaltimento sgrigliati e fanghi, pulizia dei locali e buon mantenimento delle aree di pertinenza dell'impianto, compresa derattizzazione, e diserbo delle aree di pertinenza;
- 6) Automezzi e attrezzature varie necessarie per la conduzione dell'impianto;

Art. 7

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

7.1 - SEGNALAZIONE ALL'E.A. DELLE MIGLIORIE E MODIFICHE DA APPORTARE ALL'IMPIANTO.

Entro tre mesi dalla presa in consegna dell'impianto e, comunque, non oltre tre mesi dall'inizio del funzionamento dei singoli complessi, l'I.A. dovrà comunicare all'E.A., previa verifica delle qualità e quantità delle acque in entrata, eventuali carenze dell'impianto sia dal punto di vista dimensionale che impiantistico e le eventuali modifiche che propone di apportare per migliorare il funzionamento e renderlo aderente, in termini di depurazione, alle normative vigenti nazionali e regionali.

L'E.A. sottoporrà la proposta dell'I.A. alle opportune verifiche tecniche, facendo propria la proposta dell'IA. o proponendo altre soluzioni.

Le modifiche ed i miglioramenti verranno quantificati e valutati sulla base dei prezzi di mercato vigenti.

Sulla base di preventivi, l'E.A. potrà affidare l'esecuzione delle modifiche all'I.A. oppure ad altre Imprese.

7.2 - RESPONSABILITÀ' PER FURTI E DANNI VANDALICI.

L'I.A. dovrà denunciare tempestivamente all'E.A. ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio, eventuali furti e danni per atti vandalici che si potessero verificare sugli impianti; l'I.A. è responsabile di furti e/o danni che si verificano durante le ore di presidio ed è comunque obbligata a provvedere immediatamente al ripristino nel caso in cui questi danni abbiano come conseguenza la fermata o deficienza di funzionamento dell'impianto.

7.3 - MANUTENZIONE ORDINARIA.

La manutenzione ordinaria s'intende a carico dell'I.A. in quanto compresa e compensata nei prezzi indicati all'art. 4.

Per manutenzione ordinaria s'intende:

7.3.1 - Pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dai pretrattamenti.

7.3.2 - Pulizia delle griglie, raccolta del grigliato e suo smaltimento mediante trasporto alle pubbliche discariche.

7.3.3 - Smaltimento dei fanghi dai letti di essiccamento in appositi impianti autorizzati.

7.3.4 - Preparazione della soluzione dei reagenti chimici usati sia nei processi epurativi che per la disidratazione dei fanghi, compresa la manutenzione ordinaria alle apparecchiature.

7.3.5 - Pulizia dei complessi costituenti l'impianto con l'intervento sulle linee di bagnasciuga per asportare pellicole e corpi flottanti.

7.3.6 - Eventuali piccoli ritocchi, con idonee vernici alle parti metalliche costituenti l'impianto.

7.3.7 - Cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle Case costruttrici le macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti.

7.3.8 - Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del Costruttore, hanno necessità di periodico intervento.

7.3.9 - Manutenzione ordinaria all'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e piccola manutenzione ai componenti.

7.3.10 - Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura comprendente la sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro.

7.3.11 - Manutenzione ordinaria agli immobili di C/da Palazzo e del sollevamento di Marina di Ragusa (pulitura locali, sostituzione vetri rotti, sostituzione dei componenti non funzionanti di: maniglie, serrature, lucchetti, rubinetteria servizi igienici, etc.).

7.4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA.

Qualora durante il corso della gestione si dovessero verificare la necessità di riparazione o sostituzione di componenti dell'impianto, in mancanza delle quali sarebbe compromesso il regolare funzionamento dell'impianto, l'I.A. dovrà informare frequentemente l'E.A..

L'E.A., a mezzo dei tecnici preposti alla sovrintendenza (art. 8.5) verificherà l'evento segnalato e controllerà le cause che lo hanno provocato.

L'E.A., provvedere urgentemente ai necessari lavori di manutenzione straordinaria mediante l'affidamento dei lavori all'I.A. o a Ditte specializzate.

7.5 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA.

Per evitare i danni derivati dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche, l'I.A. è tenuta ad effettuare la manutenzione programmata alle apparecchiature elettromeccaniche o a suoi componenti secondo le prescrizioni dei Costruttori degli stessi.

L'I.A., entro 6 mesi dalla presa in consegna dell'impianto, preparerà un piano di manutenzione

programmata aggiornato sulla falsariga di quanto è riportato nell'apposito allegato A del Piano Preliminare di Manutenzione Programmata.

7.6- REPERIBILITA' DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.

L' I.A. è tenuta a mantenere un servizio di reperibilità per poter intervenire sugli impianti in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni festivi.

L'I.A. deve indicare all'E.A. un recapito dotato di un numero telefonico, purché ad una distanza non superiore a km. 50 e purché sia consentito l'intervento entro un'ora dalla chiamata. L'I.A. deve munirsi, durante le ore di presidio, di un telefono cellulare. I numeri telefonici vanno comunicati all'E.A. entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque ogni volta che interviene una variazione.

7.7 - CONSUMI DI REAGENTI FLOCCULANTI DISINFETTANTI. CARBURANTI. LUBRIFICANTI E DEODORIZZANTI.

Tutti i carburanti occorrenti per la messa in marcia dei gruppi elettrogeni, i lubrificanti per gli impianti, i deodorizzanti, i reagenti, disinfettanti, e il polielettrolita necessario per la disidratazione dei fanghi, la massa filtrante della biofiltratura e quanto altro necessario aggiungere al processo chimico-fisico-biologico, sia nei liquami che nei fanghi, sono a carico dell'I.A. e compresi nel prezzo di cui all'art. 4.

7.8 - MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE DELL'IMPIANTO.

All'impianto sono pertinenti la strada di accesso, la recinzione, la viabilità interna, l'area a verde.

Oltre a quanto indicato nell'art. 7.3, l'I.A. deve provvedere a mantenere l'area verde.

L'I.A. deve inoltre provvedere, durante il periodo invernale, qualora occorra, allo sgombrò della neve dalla strada di accesso all'impianto e dalla superficie viabile interna in modo da potere accedere a tutte le apparecchiature soggette a controllo e manutenzione.

7.9 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE.

L'I.A. ha la piena responsabilità civile e penale sia nei confronti degli addetti che dei terzi che dovessero per ordine dell'I.A. o per ordine dell'E.A. recarsi sull'impianto.

L'I.A. dovrà controllare, anche se l'impianto è già stato collaudato dalle competenti Autorità, che tutto il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale per tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le Leggi vigenti.

In particolare, l'I.A. dovrà adottare, a sua cura e spese (salvo il disposto dell'art. 7.1), tutte le cautele, porre rimedi, provvedere alle modifiche perché tutto il complesso impiantistico entro l'area sia in norma con le prescrizioni delle Autorità competenti quali: ISPETTORATO DEL LAVORO, INAIL, AUSL, etc..

L'I.A. è obbligata a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza contro i rischi R.C.T. e R.C.O. per tutta la durata della gestione.

7.10 - COMUNICAZIONI DELL'I.A. ALL'E.A..

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'I.A. deve comunicare all'E.A. i seguenti elementi relativi al mese precedente:

- quantitativi di acqua sollevata e depurata dall'impianto in base ai dati del misuratore di portata, oppure in funzione delle ore di funzionamento delle pompe;
- ore di funzionamento di ogni equipaggiamento elettromeccanico;
- cambio olio effettuato sulle macchine;
- risultati delle analisi eseguite con le modalità di cui al punto 7.14;
- quantitativo di energia elettrica consumata;
- quantitativo di fango e sgrigliati smaltiti;
- anomalie riscontrate.

Presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro, opportunamente vidimato dall'E.A. in ogni pagina, sul quale dovranno essere giornalmente annotati i dati relativi al funzionamento dell'impianto ivi compresi i dati sulla portata ed i risultati delle analisi eseguite secondo le indicazioni di cui all'art. 7.13.

L'I.A. dovrà segnalare immediatamente all'E.A. a mezzo telefax e successivamente con R.A.R. qualsiasi arrivo di acque reflue all'impianto difformi dalle previsioni di progetto.

7.11 - DIVIETO ALL'I.A. DI MODIFICARE LE OPERE PRESE IN CONSEGNA.

E' vietato all'I. A. apportare modifiche all'impianto preso in consegna, senza la preventiva autorizzazione dell'E.A..

A norma del precedente art. 7.1 l'I.A. può proporre di portare all'impianto modifiche allo schema di funzionamento, ai macchinari e all'impianto elettrico, comunicando i motivi delle proposte, le migliorie che si avrebbero all'impianto per effetto di tali modifiche ed il costo relativo. L'E.A., dopo aver esaminato le proposte, informerà l'I.A. circa le decisioni prese ed approverà eventuali preventivi di spesa indicandone le condizioni di esecuzioni e di pagamento.

7.12 - VISITE ALL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI.

L'E.A. potrà autorizzare le visite agli impianti di trattamento a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta, quali Tecnici ed Amministratori di altri Enti.

Non è necessaria l'autorizzazione dell'E.A. per accedere all'impianto da parte dei propri Amministratori, dei Tecnici preposti alla sorveglianza, dei Tecnici degli Uffici Pubblici preposti al controllo dell'impianto e anche delle persone dell'I.A..

Per ogni visita autorizzata dall'E.A. a terzi, verrà data comunicazione all'I.A. affinché questa predisponga l'accesso all'impianto.

L'I.A. dovrà provvedere a far firmare ai terzi visitatori una dichiarazione di sgravio di responsabilità civile per eventuali danni che potessero loro accadere durante la visita all'impianto.

7.13 - ANALISI DEI LIQUAMI D'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

Avendo l'impianto dimensione superiore ai 10.000 abitanti, l'I.A. deve effettuare le analisi sui liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento con la frequenza indicata nella tabella allegata al Capitolato degli Oneri.

L'I.A. è tenuta a far eseguire n. 8 analisi presso laboratorio autorizzato (dei principali inquinanti BOD5, COD, e Solidi Sospesi) durante il periodo di gestione, n. 4 nei periodi estivi e n. 4 nei periodi invernali.

Nel caso di analisi di controllo, da parte degli organi preposti, con esito negativo, le relative sanzioni sono a carico dell'I.A., salvo che tali risultati scaturiscano da disfunzioni non imputabili alla gestione.

7.14 - METODOLOGIE DELLE ANALISI.

Le analisi relative alla determinazione dei parametri di cui all'art. 7.13 saranno eseguite secondo la metodologia adottata dal C.N.R. "Metodi Analitici delle Acque" edita dall'Istituto di Ricerca sulle Acque o con altri metodi scelti dall'I.A., stabilendo le opportune correlazioni con i metodi predetti.

7.15 - TRASPORTO FANGHI E SGRIGLIATI.

L'I.A. deve provvedere, ove occorra, per tutto il periodo di gestione al trasporto e smaltimento dei fanghi in centri autorizzati al trattamento, nonché allo smaltimento di tutte le tipologie dei rifiuti prodotti durante i lavori di gestione (fanghi, sgrigliati, oli, grassi, componenti elettrici dimessi, materiale prodotto dal diserbo, ecc.).

A tal fine è fatto obbligo all'I.A., nella qualità di produttore di rifiuti, l'iscrizione al SISTRI e la denuncia dell'impianto di depurazione come sede dell'Unità Locale di produzione di rifiuti.

Art. 8

ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE (E.A.)

8.1 - RECAPITO DELLE ACQUE.

L'E.A. è responsabile per quanto attiene l'autorizzazione allo scarico dei liquami depurati nel corpo ricettore.

Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio l'impianto per rotture, mancanza di corrente e scarichi abusivi di sostanze tossiche che compromettono il regolare funzionamento dell'impianto, l'I.A. deve dare comunicazione telegrafica al legale rappresentante dell'E.A..

8.2 - FINANZIAMENTO DELLA SPESA.

Tutte le spese derivanti dal presente Capitolato saranno previste nel Bilancio di Previsione del Comune di Ragusa per ogni esercizio.

I capitoli e gli importi di spesa previsti verranno indicati nella delibera di affidamento dell'incarico all'I.A. e nel Contratto di Appalto.

L'E.A., durante il corso annuale della gestione, provvedere ad adottare tutti gli strumenti necessari per eventuali variazioni di Bilancio, qualora la spesa prevista, per effetto delle opere afferenti ad interventi straordinari non previsti, dovesse risultare maggiore di quella prevista.

8.3 - CONTROLLO DELL'EFFICIENZA EPURATIVA DA PARTE DELL'A.U.S.L..

L'E.A. provvedere a richiedere all'organo competente o Ente legalmente autorizzato le analisi necessarie per controllare l'efficienza epurati va dell'impianto; i risultati delle analisi verranno comunicati all'I.A..

Gli oneri derivanti dalle analisi da parte dell'Organo competente o di eventuali laboratori all'uopo autorizzati verranno assunti a carico dell'E.A..

8.4 - SOVRINTENDENZA ALLA GESTIONE.

L'E.A. nominerà un tecnico responsabile per sovrintendere alla gestione dell'impianto.

L'E.A. in concomitanza con la consegna dell'impianto (art. 15) darà comunicazione all'I.A. del nominativo del Tecnico preposto alla sovrintendenza della gestione.

Il Tecnico designato dall'E.A. avrà libero accesso all'impianto in qualsiasi momento e sarà responsabile del controllo di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria; provvedere inoltre a trasmettere all'E.A. tutte le fatture inerenti alla gestione, ivi comprese quelle inerenti la manutenzione programmata e gli interventi straordinari, debitamente vistate per approvazione.

Il Tecnico predetto, qualora l'I.A. non osservi le condizioni previste nel presente Capitolato, invierà all'I.A. ordini di servizio con i quali inviterà l'I.A. stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza del quale, in caso di mancato adempimento, provvedere ad eseguire i lavori in danno all'I.A..

8.5- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA.

L'energia elettrica consumata per il funzionamento e per illuminazione dell'impianto, dei locali pertinenti allo stesso e di quelli eventualmente occupati dall'I.A. per la gestione dell'impianto, è a carico dell'E.A..

L'I.A. sulla scorta dei consumi rilevati al contatore comunicherà all'E.A. eventuali proposte di modifica delle condizioni contrattuali con l'Ente erogatore di energia elettrica onde ottenere il migliore utilizzo delle fonti di energia. Comunicherà anche all'E.A. eventuali modifiche da apportare all'impianto per mantenere il fattore di potenza entro le norme di legge vigenti.

Art. 9

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto per la gestione di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e generali che si riferiscono all'opera e di tutte le modalità che regolano i lavori finanziati dalla Regione Siciliana.

Art. 10

VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE

In fase esecutiva il Gestore non potrà portare nessuna modifica alle opere, agli impianti e a nessun altro elemento caratteristico o sussidiario dell'impianto se non in casi di comprovata necessità e previa autorizzazione scritta della Direzione ed approvazione del Committente secondo le specifiche attribuzioni e secondo le norme del vigente regolamento sui LL.PP..

Il detto consenso ed autorizzazione comunque non annulla né limita le responsabilità dell'aggiudicatario, né lo esonera da alcuni degli obblighi e garanzie contrattuali.

Nel corso della gestione verranno ultimati i lavori previsti nel progetto di adeguamento e miglioramento dell'impianto, già in corso di realizzazione.

Tali lavori non comportano interferenze nella gestione, motivo per cui l'I.A. non potrà richiedere maggiori oneri connessi alla contemporanea presenza di tali lavori, né maggiori oneri per la conduzione dell'impianto modificato una volta ultimati tali lavori.

Art. 11

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto di gestione è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal "Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche" per quanto applicabile, fatte salve particolari specifiche disposizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 12

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Si precisa che fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti ed elaborati:

- 1) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Il Capitolato Generale d'Appalto OO.PP. che per patto non si allega;
- 3) Regolamento di attuazione della Legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. 21/12/1999 n.° 554, e successive modifiche ed integrazioni (che per patto non si allega);
- 4) Il Capitolato degli Oneri;
- 5) Elenco Prezzi – Computo Costo Gestione Biennale;
- 6) Relazione tecnica con indicazione processo depurativo;
- 7) Schema manutenzione programmata.

Tutti i citati documenti, esclusi quelli che per patto non vengono allegati, dovranno essere firmati dal Gestore in ogni singolo foglio per accettazione.

Resta espressamente stabilito che, nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

- Contratto per la gestione;
- Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolato degli Oneri;
- Bando di Gara;
- Capitolato Generale d'Appalto OO.PP. e Regolamento LL.PP. n° 554 del 1999.

Art. 13
CAUZIONE PROVVISORIA

In conformità a quanto previsto nel bando di gara.

Art. 14
CAUZIONE DEFINITIVA

In conformità a quanto previsto nel bando di gara.

Art. 15
CONSEGNA IMPIANTO PER PASSAGGI GESTIONE

L'E.A. comunicherà all'I.A. l'avvenuta aggiudicazione e inviterà la stessa a prendere immediatamente in consegna l'impianto, compatibilmente con la scadenza del contratto di conduzione non ancora scaduto.

Nel giorno e nell'ora stabiliti nella comunicazione dell'E.A., l'I.A. invierà sul posto un incaricato, munito dei necessari poteri, per ricevere in consegna il complesso impiantistico.

Dalla data del verbale di consegna inizia a decorrere il tempo contrattuale per la gestione dell'impianto.

Per la conduzione della gestione l'I.A. è tenuta all'assunzione del personale in forza esistente all'impianto, attivando la procedura di passaggio diretto e immediato del personale e al trattamento economico previsto nel presente progetto di gestione e conforme al vigente C.C.N.L. di Igiene Ambientale.

Art. 16
CONTROLLI SULL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Durante il periodo di esercizio da parte del Gestore, l'Amministrazione potrà, ai fini di constatare il buon andamento delle operazioni di gestione, fare o ordinare dei sopralluoghi, senza preavviso, ed ispezionare sia i locali sia le apparecchiature e tutte le aree di pertinenza dell'impianto.

Resta in facoltà dell'Ente la possibilità di disporre l'effettuazione di analisi di controllo ed accertamenti tecnici onde controllare il corretto esercizio dell'impianto.

Detti controlli, analisi ed accertamenti tecnici saranno effettuati a cura e spese dell'Ente. Il Gestore dovrà rendere disponibile il personale d'assistenza.

Art. 17

PAGAMENTI GESTIONE E/O MANUT. STRAORDINARIA

I pagamenti degli oneri gestionali verranno corrisposti mensilmente, in rate posticipate, dell'importo pari a un ventiquattresimo dell'importo contrattuale oltre IVA come da Legge, previa presentazione di fatture.

1) ANTICIPAZIONE

Non è prevista la concessione di alcuna anticipazione.

2) PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA

I pagamenti relativi alla eventuale manutenzione straordinaria di cui all'art. 7 verranno effettuati entro 30 gg. dalla presentazione dei seguenti documenti:

- autorizzazione da parte dell'E.A. ad eseguire i lavori;
- conteggi vistati dal tecnico responsabile a sovrintendere alla gestione dell'impianto (vedi art. 8.5) corredati di eventuali fatture giustificative;
- fatture da parte dell'I.A..

Art. 18

SUBAPPALTI E COTTIMI

E' fatto divieto al Gestore di cedere e subappaltare tutte o in parte le prestazioni oggetto del contratto, con esclusione dell'eventuale trasporto fanghi.

Art. 19

DIREZIONE GESTIONE DA PARTE DEL GESTORE

Il Gestore è tenuto ad affidare la direzione tecnica della gestione ad un ingegnere con esperienza nella depurazione acque, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale da almeno cinque anni. Il Gestore ha, altresì, l'obbligo di farsi rappresentare permanentemente dal suddetto tecnico preposto alla direzione della gestione, che avrà il mandato di ricevere ogni comunicazione e che avrà nel contempo il potere di firmare il giornale di gestione e i registri cronologici di gestione, nonché di svolgere ogni altra attività inerente il quotidiano rapporto con l'I.A.. L'incaricato della direzione tecnica della gestione ed il personale tutto preposto alla conduzione degli impianti di depurazione devono soggiornare in località distante non oltre km. 50, al fine di consentire il raggiungimento del luogo di lavoro entro un'ora.

Il direttore tecnico della gestione avrà inoltre i seguenti compiti:

- rappresentare, con potere di firma, il titolare dell'I.A., in caso di assenza o impedimento;
- trasmettere ogni settimana all'E.A. dettagliata relazione tecnica, contenente anche l'ausilio di grafici e tabelle, i dati rilevati durante il funzionamento degli impianti descrivendo lo stato degli impianti, gli interventi eseguiti, e di reagenti impiegati giornalmente, gli interventi manutentivi effettuati, i consumi energetici (elettrici e non) e relativa proposta per un uso più razionale dell'energia;
- trasmettere all'E.A. mensilmente i calcoli di verifica sul funzionamento delle singole fasi nonché dell'intero processo depurativo, effettuati tenendo conto delle determinazioni analitiche e di rilevamenti effettuati;
- trasmettere all'E.A., sulla base delle conoscenze acquisite, entro i primi due mesi, un modello matematico di funzionamento degli impianti con proposta di installazione di opportuna strumentazione per il migliore rilevamento del ciclo depurativo, consentendo in tal modo di affidare il modello matematico che simula il ciclo stesso;
- trasmettere all'E.A., alla fine del periodo di funzionamento dell'impianto di depurazione dettagliata proposta tecnica progettuale che, anche previa eventuale modifica agli impianti, consenta di ottenere una più efficiente depurazione (minori costi di gestione e/o migliore abbattimento del carico inquinante); nonché una dettagliata proposta tecnica progettuale di automazione integrale dell'intero processo depurativo.

Art. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, in caso di negligenza grave nella esecuzione della gestione, o quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione o la buona riuscita, si riserva il diritto di richiedere, con lettera raccomandata, al Gestore il puntuale e corretto adempimento delle proprie obbligazioni fissando un termine congruo entro il quale normalizzare la situazione. Ove, decorso tale termine, il Gestore non abbia ottemperato, per cause a lui imputabili, alle disposizioni impartitegli, l'Ente avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciò non darà al Gestore diritto alcuno a pretendere speciale compenso, all'infuori del pagamento della gestione regolarmente eseguita e del valore dei materiali utili approvvigionati, con tassativa esclusione del compenso del decimo delle prestazioni non eseguite, anche se l'ammontare di queste sia superiore al quinto dell'ammontare contrattuale della gestione.

Art. 21

DICHIARAZIONE RELATIVA AL PREZZO E AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FASE DI ESECUZIONE

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che il Gestore, prima di adire l'appalto abbia diligentemente visitato l'impianto di depurazione e le aree pertinenti allo stesso, si sia reso conto delle prestazioni gestionali da effettuare, delle distanze dei mezzi di trasporto ed ogni cosa possa occorrere per dare la gestione secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale D'Appalto e in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria in avanzata fase di realizzazione, che non interferiscono con la normale gestione degli impianti modificandone in futuro le modalità di funzionamento.

In conseguenza il ribasso offerto sul prezzo, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intende, senza restrizione alcuna, accettato dal Gestore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare in quanto esso comprende tutti gli oneri connessi per la corretta gestione compresa la fornitura di apparecchiature di laboratorio, di reattivi di laboratorio, di utensili per officina e dell'officina, etc., secondo quanto stabilito dai documenti di contratto. Il prezzo medesimo, sotto le condizioni tutte di contratto e del presente Capitolato Speciale s'intende dunque accettato dal Gestore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata della gestione.

Art. 22

REVISIONE PREZZI

A norma della vigente legislazione non è ammessa revisione dei prezzi.

Art. 23

RESPONSABILITÀ ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, salvo le agevolazioni di cui al precedente art. 23;
- tutti gli oneri connessi con le verifiche e le predisposizioni delle eventuali proposte alternative di cui all'art. 1, ivi incluse tutte le indagini, ricerche, studi ed accertamenti necessari;

- la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra Gestore e fornitori;
- i danni a terzi;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, le assicurazioni varie del personale di gestione contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie ed altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto;
- la corresponsione di paghe operai e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro di igiene ambientale vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriale possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli. In caso di violazione degli obblighi e sempreché la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida dell'Appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque definire la vertenza dei lavoratori, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute. L'Amministrazione si riserva la facoltà di corrispondere ai lavoratori quanto loro dovuto, applicando le norme dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto. L'Impresa dovrà provvedere altresì che gli operai addetti alla manipolazione di materie tossiche (trasporto, miscelatura, uso in genere) e gli operai costretti per esigenze gestionali in ambienti tossici o presunti tali, siano dotati di tutti i mezzi idonei di protezione e di prevenzione necessari, ed in particolare dovrà provvedere alla fornitura di guanti, occhiali protettivi, maschere, tute e calzature adeguate alle varie esigenze gestionali;
- sarà obbligo del Gestore adottare, durante il corso della gestione, i procedimenti, le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, del personale di gestione, di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sul Gestore, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza nei limiti delle leggi vigenti;
- le spese per la custodia dell'impianto, nonché le spese per la pulizia degli ambienti, dei servizi igienici e dell'area di pertinenza dell'impianto.

Il Gestore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto del ribasso offerto sul "prezzo a corpo" dell'appalto, di cui all'art. 4 del presente Capitolato Speciale.

Art. 24

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto della gestione è disciplinato dal Capitolato Generale di Appalto richiamato in contratto e dal presente Capitolato Speciale di Appalto con i suoi allegati.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta alla piena osservanza da parte del Gestore di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze vigenti al momento dell'offerta e che comunque possono interessare l'oggetto contrattuale ed emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni interessati, e da altri Enti Pubblici per le rispettive competenze.

I prezzi contrattuali comprendono e compensano gli oneri connessi alla osservanza sopra richiamata.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti e regolamenti, circolari e ordinanze la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico del Gestore alla data di offerta, ovvero ampliamenti dell'impianto od incrementi delle portate oltre i massimi previsti alla lettera B delle Generalità del Ciclo Epurativo, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi dell' art. 136 del Regolamento di cui al D.P.R. n° 554 del 21/12/1999 e successive modificazioni mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta o detrazione al prezzo contrattuale, a seconda che le nuove norme determinino un aggravio o una diminuzione degli oneri a carico del Gestore.

Art. 25

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario giornaliero di lavoro sarà quello stabilito dal C.C.N.L. di Igiene Ambientale.

Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di 10 ore su 24.

Art. 26

DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione ed il Gestore, così durante l'esecuzione della gestione come al termine del contratto (che non si siano potute definire ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 554/99 per quanto applicabile), quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudizio arbitrale ai sensi e nei modi previsti dall'art. 34 e seguenti del citato Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 27

DISCIPLINA E BUON ORDINE NELL'IMPIANTO

Il Gestore mantiene la disciplina nell'impianto ed ha obbligo di osservare e far osservare dai suoi funzionari ed operai le leggi ed i regolamenti.

Il Gestore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti, nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego di materiali forniti dall'Amministrazione.

Art. 28

PRESIDIO DEGLI IMPIANTI E ORARIO DI LAVORO

L'I.A. dovrà assicurare la presenza continuativa del personale preposto alla gestione come segue:

- un turno giornaliero di sei ore di tre persone per tutti i giorni feriali, escluso il periodo primo giugno trentuno agosto di ogni anno;
- due turni giornalieri di sei ore ciascuno di due persone per turno, un turno mattutino e un turno pomeridiano, tutti i giorni feriali durante il periodo dal primo giugno al trentuno agosto di ogni anno;
- un turno giornaliero di due persone di sei ore nei giorni festivi durante il periodo dal primo giugno al trentuno agosto di ogni anno.

RESPONSABILE IMPIANTI

Deve periodicamente, con frequenza di almeno 1 volta la settimana, recarsi presso l'impianto per verificare la corretta gestione dello stesso da parte del personale addetto; deve inoltre ispezionare le varie attrezzature impiegate in ogni settore dell'impianto, provvedendo a disporre l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e segnalando gli eventuali interventi da eseguire in manutenzione straordinaria.

OPERAIO QUALIFICATO (conduzione)

- n. 1 x 6 ore/giorno per la durata della gestione nei giorni feriali;
- n. 1 x 6 ore/giorno nei giorni festivi durante il periodo dal primo giugno al trentuno agosto di ogni anno.

OPERAIO COMUNE (manutenzione)

- n. 2 x 6 ore/giorno per la durata della gestione nei giorni feriali;
- n. 1 x 6 ore/giorno nei giorni feriali e festivi durante il periodo dal primo giugno al trentuno agosto di ogni anno.